



Venerdì 01/09/2023

Definizione agevolata liti pendenti: come rigenerare il credito Iva

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Risposta n. 422 del 30 agosto l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in tema di definizione agevolata delle liti pendenti e precisa che, laddove il contribuente intenda "rigenerare" il credito IVA, "da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, "dovrà" procedere al pagamento dell'imposta indicata nell'atto di recupero e rinunciare alla lite con riferimento all'imposta medesima.

La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, potrà essere definita ai sensi dell'articolo 1, comma 191, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2023.

Dunque, una volta versata separatamente l'imposta dovuta, sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.

Il contribuente, qualora decida di "rigenerare" il credito IVA con le suddette modalità, potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>